



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 246 DEL 27/11/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vice Sindaco	SI
PANTANI SOFIA	Assessore	SI
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI
PIGNATTI MANUEL	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore Dott.ssa Sofia Pantani;

RILEVATO che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

TENUTO PRESENTE che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito solo "GDPR"), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

DATO ATTO che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

RILEVATO CHE, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

VISTO il D.L.vo 196/2003, modificato dal D.L.vo 10 agosto 2018 n. 101;

DATO ATTO che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere:

- una "determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

TENUTO PRESENTE che la **DPIA** è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

TENUTO PRESENTE l'**obbligo**, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità di controllo nel caso in cui le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento, non siano sufficienti - ovvero, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;

RILEVATO che la **DPIA** deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della **DPIA**, ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

DATO ATTO che la responsabilità della **DPIA** spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

TENUTO PRESENTE che, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto, il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11

ottobre 2018, ha reso pubblico l'elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'impatto, tra cui si menzionano:

- Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso App, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”;

- Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);

- Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso App, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.;

- Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale

(quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);

- Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a

distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri numeri 3, 7 e 8);

- Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);

- Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualevolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01;

- Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;

- Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);

- Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;

- Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;

- Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 29 delle linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro 29 per la protezione dei dati, la DPIA, non è necessaria per i trattamenti che:

- Non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche;

- Hanno natura, ambito, contesto, e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA;
- Sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni non hanno subito modifiche;
- Sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA;
- Fanno riferimento a norme e regolamenti per la cui definizione è stata condotta una DPIA;

RILEVATO che, per quanto sopra, è necessario istituire:

- Una "Determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- Una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;
- Il Regolamento sulla videosorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2022 necessita di innovazioni legate agli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio Comunale, con finalità di prevenzione contro gli atti di danneggiamento di beni pubblici e per la tutela e l'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi, tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, controllo del territorio, controllo della viabilità e monitoraggio del flusso veicolare, prevenzione atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità, ricostruzione dinamica di furti o atti vandalici, tutela degli immobili di proprietà comunale, prevenire e reprimere violazioni amministrative e/o penali e acquisizione elementi probatori, reprimere reati ambientali, acquisire informazioni utili allo svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria mediante la lettura e registrazione delle targhe di immatricolazione dei veicoli, fornire supporto al servizio di Protezione Civile;

CONSIDERATO che l'installazione di sistemi di videosorveglianza ricade nella fattispecie prevista dall'art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679, lett. c), comma 3 — "Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" ed è, pertanto, obbligatoria l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment — DPIA);

CONSIDERATO che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il Comune di Curtatone, nel rispetto della vigente normativa, è il sindaco pro - tempore;

Vista la determinazione dirigenziale n. 703 del 07 ottobre 2023 con la quale è stato affidato incarico della redazione del DPIA per tutti i sistemi di videosorveglianza del Comune di Curtatone alla ditta Incommerce s.r.l. con sede a Pegognaga (MN) — Piazza Vittorio Veneto, n. 12 — partita IVA 02400040206;

PRESO ATTO che, in applicazione della predetta normativa, il Team di Consulenza del Servizio di Protezione dati personali dell'Ente, All Privacy Entionline ha confermato parere di piena del Documento di Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA) — (lettura targhe, telecamere di contesto, bodycam, dash cam, gestione infrazioni, scout speed), allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, è il Comandante della Polizia Locale, e che lo stesso, al fine di garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, è tenuto a garantire la conoscibilità della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti interessati dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il procedimento di adozione e approvazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e il presente provvedimento, sono riconducibili al processo "gestione banche dati", mappato dal PTPCT;
- i controlli interni sono effettuati secondo il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, integrato con il piano per la trasparenza, viene annualmente approvato e rendicontato; non sono stati sollevati rilievi sulla sua applicazione;

VISTI:

- Legge 241/1990;
- D.L.vo 196/2003;
- Legge 190/2012;
- D.L.vo 33/2013;

- Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati” - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida per l’individuazione dell’autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e protezione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;
- Statuto Comunale;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sul trattamento dei dati sensibili;
- Codice di comportamento interno dell’Ente;
- Circolari e direttive del RPC;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.L.vo 18/08/2000, n° 267, in particolare l’art. 42, comma 2°, lettera a) e SS.MM.II.;

ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate, il documento di **Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) – telecamere di contesto progetto “scuole sicure”**, ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conservata agli atti di questo Ente;
2. **DI DARE ATTO che** le disposizioni operative sono assoggettate a revisioni ogniqualvolta si renderà necessario, anche in funzione di eventuali criticità riscontrate in sede di applicazione;
3. **DI DARE ATTO che**, la presente deliberazione non comporta un immediato e diretto impegno di spesa od una maggiore/minore entrata, pertanto non assume rilevanza contabile;
4. **DI DISPORRE che** tutti i soggetti coinvolti dal presente provvedimento vengano informati del presente atto ed osservino le disposizioni prescritte nello stesso ed gli aggiornamenti che ne dovessero conseguire;
5. **DI DISPORRE che** al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”;
6. **DI DARE ATTO che**, in disparte la pubblicazione sopra indicata, chiunque ha diritto, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.L.vo 33/2013 di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato D.L.vo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto;
7. **DI DISPORRE che** la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.L.vo 196/2003 e, in particolare, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti;

8. **DI DARE COMUNICAZIONE** della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'Articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carlo Bottani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Russo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
